

PARTE SPECIALE "H"

***REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI E UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA,
NONCHE' AUTORICICLAGGIO***

ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. n. 231/2001 ¹

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.)

¹ La L. 9 ottobre 2023 n. 137, ha modificato gli artt. 24 e 25 octies: all'articolo 25-octies.1: 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote"; 2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"; 3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e trasferimento fraudolento di valori".

L'art. 648 ter.1 c.p. incrimina "...chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa...".

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/21

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. L'analisi dei processi aziendali di CEP EUROPE S.R.L., svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate nei paragrafi precedenti. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

ATTIVITA'	DIREZIONE	PRESIDI
<ul style="list-style-type: none"> Gestione degli acquisti di beni e servizi 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante preposti 	<ul style="list-style-type: none"> Codice etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione flussi finanziari e contabilità 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Preposti Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> Codice etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Adempimenti fiscali – tributari 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Preposti Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> Codice etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione adempimenti societari 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Consiglio di Amministrazione Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> Codice etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione sponsorizzazioni o altre iniziative liberali 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante 	<ul style="list-style-type: none"> Codice etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione omaggi e regalie 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante 	<ul style="list-style-type: none"> Codice etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione anticipi o rimborsi spesa ai dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Consulente del lavoro Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> Codice etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di Amministrazione Legale rappresentante 	<ul style="list-style-type: none"> Codice etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati da enti pubblici 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Consiglio di 	<ul style="list-style-type: none"> Codice etico PS

	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione • Consulente esterno 	
<ul style="list-style-type: none"> • Selezione e gestione dei rapporti con fornitori per l'acquisto di beni, servizi e consulenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Legale rappresentante • Consiglio di Amministrazione • Preposti • Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • PS
<ul style="list-style-type: none"> • Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita 	<ul style="list-style-type: none"> • Legale rappresentante • Consulente esterno • preposti 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • PS
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante 	<ul style="list-style-type: none"> • Legale rappresentante • Consulente del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • PS
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci 	<ul style="list-style-type: none"> • Legale rappresentante • Consulente esterno • Revisore legale 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • PS
<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito bancario 	<ul style="list-style-type: none"> • Legale rappresentante 	<ul style="list-style-type: none"> • Codice etico • PS

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti "esponenti aziendali" della società nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e partners, già definiti nella Parte Generale (i "Destinatari"). Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- 1) **Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili**, per cui si rimanda a quanto previsto nelle Norme Generali di Comportamento previste nella Parte Speciale del presente Modello.
- 2) **Standard di controllo "specifici": applicati alle singole attività sensibili**

Le regole ed i divieti riportati nei Principi Generali si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società. Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a **rispettare le seguenti norme specifiche di comportamento**:

- operare nel rispetto delle norme in materia di criminalità organizzata e antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione alla verifica dei requisiti di onorabilità e affidabilità dei soggetti con i quali instaurano rapporti contrattuali, nonché osservando le cautele necessarie a verificare la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi utilizzati;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del presente Codice Etico, nonché delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;
- assicurare che il processo di qualifica del terzo sia basato sui seguenti criteri:
 - raccolta delle informazioni generali di natura anagrafica;
 - raccolta delle informazioni relative ai beni, servizi e appalti di opere che il fornitore è in grado di offrire, incluse le referenze, al fine di verificarne l'attendibilità commerciale e professionale e l'assenza di conflitti di interesse;
 - accertamento e valutazione dell'affidabilità tecnica e connessa alle materie della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
 - raccolta di informazioni relative alla stabilità finanziaria e contributiva;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi avvenga anche a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità, anche ad esempio attraverso la

richiesta di autodichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali, al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati;

- assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati sulla base di *format standard* aziendali in conformità alla normativa vigente;
- garantire la tracciabilità delle prestazioni ottenute ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
- ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;
- effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, la Società si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

E' altresì **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti o mediante titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane e in ogni caso in base a quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. I pagamenti effettuati tramite denaro contante o assegno devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. È in ogni caso vietato effettuare pagamenti in contanti ad enti pubblici;
- effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare bonifici internazionali che non rechino l'intestazione della controparte.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i Destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e /o documenti ufficiali della Società:

- A) Codice Etico;
- B) Codice di condotta di parti terze

PROCEDURE DI PREVENZIONE

CEP EUROPE S.R.L. adotterà un sistema di controlli interno diretto a prevenire la commissione dei reati, anche attraverso *reporting* all'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello 231, dei reati presupposto e/o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente effettuare opportuna segnalazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 24/23.